



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 06/11/2017		Atto n. 36
Oggetto:	RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) -IMU -TARI -TASI - ANNO 2018 - CONFERMA	

L'anno DUEMILADICIASSETTE, del mese di NOVEMBRE, il giorno SEI, con inizio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Consiglio del Comune di Bussi. Alla seduta di prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello risulta quanto segue:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	LAGATTA SALVATORE	SINDACO	Presente
2	DI CARLO SONIA MARIA	CONSIGLIERE	Assente
3	LANEVE DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
4	SALVATORE PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
5	DEL ROSSI SONIA	CONSIGLIERE	Presente
6	MOSCONE LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
7	TRABUCCO CINZIA - CONSIGLIERE	CONSIGLIERE	Presente

Presenti: 6 - Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua qualità di SINDACO. Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

<p>VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Bussi Sul Tirino, li 06-11-2017</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA</p>	<p>VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>Bussi Sul Tirino, li 06-11-2017</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA</p>
--	--

Illustra la proposta in oggetto, il Vicesindaco, il quale comunica che per quanto riguarda la IUC le tariffe sono invariate rispetto allo scorso anno, quindi confermate;

Interviene il Consigliere Trabucco Cinzia la quale dichiara che sull'aspetto delle aliquote e tariffe il suo gruppo si trova d'accordo, in quanto vengono confermate quelle degli anni precedenti;

Interviene del Rossi Sonia, comunica di votare contro il presente provvedimento, in quanto ha delle perplessità riguardante la TARI ;

Non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- Ø l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Tenuto conto in particolare che:

RELATIVAMENTE ALL'IMU

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre

1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Considerato che anche la legge di bilancio 2018 ha prorogato al 2018 lo stop all'aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Visto il Regolamento I.U.C. nella parte relativa all'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 16/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 in corso di elaborazione;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che "Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille";
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

Ritenuto pertanto di approvare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, precisando che sono confermate le aliquote deliberate nel 2017:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Altri immobili (C1;C3; aree edificabili ecc.)	0,90%

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluse le D8)	0,76% dovuto allo Stato + incremento dello 0,24% di spettanza comunale
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D8	0,76% dovuto allo Stato + incremento dello 0,14% di spettanza comunale;
Unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale. Il comodato deve risultare da scrittura registrata e depositata presso l'Ente. Vale per una sola unità immobiliare	0,46%
detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura prevista dal D.L. n. 201/2011 (€ 200,00 di base ed € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita principale, sino ad un massimo di € 400,00);	
Esenzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del pagamento IMU per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009, fino alla definitiva ricostruzione e/o agibilità dei medesimi	

RELATIVAMENTE ALLA TARI

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di € 373.000,00 *così ripartiti*:

COSTI FISSI € 34.261,91

COSTI VARIABILI € 338.738,09

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio¹;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti e che si intendono confermare anche per il corrente anno;

Visto l'art.53 del regolamento IUC “ incentivi economici per i contribuenti che attuano il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 16/06/2014 che prevede un incentivo sotto forma di riduzione della TARI ai contribuenti che attuano il compostaggio;

Considerato che l'incentivo viene calcolato annualmente e a consuntivo con compensazione con il tributo Tari dovuto per l'anno successivo al conferimento;

Considerato altresì che il compostaggio domestico ha avuto inizio dall'anno 2016, sarà riconosciuta una percentuale di riduzione della TARI del 10% agli aventi diritto a partire dal 2017 e sarà riconosciuta la stessa

¹ Se previsto dal regolamento.

percentuale di riduzione (10%) nell'anno 2018 anche per coloro che avranno effettuato il compostaggio domestico nell'anno 2017;

RELATIVAMENTE ALLA TASI

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al

comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015';

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - Ø per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - Ø la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - Ø per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10. in data 16/06/2014 e richiamati in particolare:

- L'art.27, il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 80% a carico del possessore ;
- L'art. 30 il quale prevede che sono esenti dalla TASI i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009, fino alla definitiva ricostruzione e/o agibilità dei medesimi

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 28/03/2017, con la quale si sono stabilite le aliquote IUC (IMU-TARI-TASI) , per l'anno di imposta 2017;

Ritenuto quindi di confermare le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013², nella stesse misure dell'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (dal 2016 esenti per legge)	0,00
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,1%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,1%
Abitazioni tenute a disposizione	0,1%
Altri immobili (esclusi C1 e C3)	0,1%
Altri immobili (C1 e C3)	0,06%
Immobili cat D (eccetto D8)	0,06%
Immobili cat D8	0,06%
Aree edificabili	0,06%

Fabbricati rurali strumentali	0,1%
-------------------------------	-------------

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 31 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (compreso lo sgombero neve);
- b) illuminazione pubblica e servizi connessi;
- c) servizi di protezione civile;
- d) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territorio ed ambiente;
- e) polizia municipale;

Ritenuto provvedere in merito

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio interessato, a norma dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;

Con votazione palese dal seguente esito:

voti favorevoli 5 – voti contrari 1 (del Rossi Sonia)

voti contrari 0 – essendo 6 i presenti e votanti (assente Di Carlo Soni

DELIBERA

1. **I.M.U.**- approvare e confermare, per l'anno di imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Altri immobili (C1;C3; aree edificabili ecc.)	0,90%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluse le D8)	0,76% dovuto allo Stato + incremento dello 0,24% di spettanza comunale
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D8	0,76% dovuto allo Stato + incremento dello 0,14% di spettanza comunale;
Unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale. Il comodato deve risultare da scrittura registrata e depositata presso l'Ente. Vale per una sola unità immobiliare	0,46%

detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura prevista dal D.L. n. 201/2011 (€ 200,00 di base ed € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita principale, sino ad un massimo di € 400,00);

Esenzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del pagamento IMU per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009, fino alla definitiva ricostruzione e/o agibilità dei medesimi

comunque riepilogate nell'allegato A) alla presente deliberazione

- TARI** - di approvare e confermare **per l'anno 2018** ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 4 del relativo Regolamento comunale, **le tariffe della TARI** relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) quale parte integrante e sostanziale e di riconoscere una percentuale di riduzione della TARI del 10% agli utenti che nell'anno 2017 avranno attuato il compostaggio domestico;
- di quantificare in € 373.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- TASI** - di approvare e confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, **le aliquote della TASI per l'anno 2018** nelle misure che seguono:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (dal 2016 esenti per legge)	0,00
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,1%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,1%
Abitazioni tenute a disposizione	0,1%
Altri immobili (esclusi C1 e C3)	0,1%
Altri immobili (C1 e C3)	0,06%
Immobili cat D (eccetto D8)	0,06%
Immobili cat D8	0,06%
Aree edificabili	0,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%

Comunque riepilogate nell'allegato C) alla presente delibera;

- di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014, così come riepilogato nell'allegato D) alla presente delibera;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente

deliberazione;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli 5 – voti contrari 1 (del Rossi Sonia)

voti contrari 0 – essendo 6 i presenti e votanti (assente Di Carlo Sonia)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, li 21-11-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari il 21-11-2017.

Bussi Sul Tirino, li 21-11-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale

DICHIARA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-11-2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, li 06-11-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, li 21-11-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA